

**Rapporto
delle Commissioni della gestione all'Assemblea federale
sulle ispezioni e le richieste nel 1991**

del 10 aprile 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Nel presente rapporto, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale vi informa:

- di un problema relativo all'asilo (non respingere i delinquenti irresponsabili);
- della rappresentanza delle comunità linguistiche nell'amministrazione generale della Confederazione.

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati vi informa circa il risultato dell'ispezione sulla:

- riorganizzazione delle costruzioni in seno alla Confederazione.

Il rapporto illustra dapprima il controllo circa *l'osservanza delle raccomandazioni* delle Commissioni della gestione dal 1988 al 1991.

Dopo l'ultimo rapporto sono stati pubblicati i seguenti testi:

- controllo a posteriori circa la CPI DFGP (FF 1992 I 273 segg.);
- controllo a posteriori circa la CPI DMF (Boll. uff. N 1991 239 segg.);
- direttive delle CdG (Boll. uff. N 1992 239 segg.).

Vi proponiamo di prendere atto del presente rapporto.

10 aprile 1992

Per le Commissioni della gestione:

I presidenti:

Rolf Seiler, consigliere nazionale

Jean Cavadini, consigliere agli Stati

I. Controllo dell'osservanza delle raccomandazioni delle Commissioni della gestione dal 1988 al 1991

Sono considerate unicamente le proposte principali figuranti in rapporti pubblicati e i risultati del controllo a posteriori. Eventuali problemi in sospenso relativi alle ispezioni formalmente ultimate non sono presi in considerazione. È possibile che una questione sia «ultimata» senza che le commissioni e il Consiglio federale siano giunti ad un'intesa.

Il presente controllo non pretende trarre conclusioni circa gli effetti reali delle raccomandazioni.

1. Controllo a posteriori delle questioni in sospenso del triennio 1984-1987

La numerazione delle raccomandazioni corrisponde a quella del rapporto sulle ispezioni del 1987 (FF 1988 II 565 segg.).

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Gestione degli impieghi al DMF (15.5.1984)	2. Il progetto EFFI o un progetto analogo dovrebbe consentire un'analisi comparativa a lunga scadenza intesa a migliorare il funzionamento di tutti i servizi dell'amministrazione.	2. Non realizzato	2. Sospeso (cfr. mozione ad 91.002. Blocco del personale. Depositata dalla CdG e dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale)
N Aiuto alle università (21.1.1985)	<ol style="list-style-type: none">1. Semplificazione procedurale in favore della revisione della legge sull'aiuto alle università.2. Esame delle possibilità di assegnazione forfettaria di sussidi nell'ambito della revisione della legge.3. Limitazione della funzione della Conferenza universitaria e del Consiglio della scienza riguardo ai compiti attribuiti dalla legge.4. L'Ufficio federale dell'educazione e della scienza deve essere l'organo responsabile nella procedura d'assegnazione di sussidi. 10. Postulato relativo ai numeri 3 a 7 come anche alla limitazione della partecipazione della Conferenza universitaria alla concezione e alla pianificazione generale dell'aiuto alle università dopo revisione della legge.	1. a 10. Legge sull'aiuto alle università riveduta	1. a 10. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Trasferimento a Avanches del Deposito dei cavalli dell'esercito (25.1.1985)	Studio del progetto di fusione del Deposito con l'Istituto federale d'allevamento equino di Avanches.	Accettato; due varianti tuttora in esame	Ancora in sospeso (cfr. postulato ad 89.021. Fusione del deposito dei cavalli dell'esercito con l'Istituto d'allevamento equino. Depositata dalla CdG del Consiglio nazionale)
N Danni alla rete delle strade nazionali (21.5.1985)	1. Applicazione e adeguamento di regole tecniche alla costruzione di strade nazionali.		1. Concluso
N Penuria di istruttori nell'esercito (22.5.1985)	<p>1. Nessun aumento annuo degli effettivi senza adeguamento del profilo professionale al fabbisogno dell'esercito per quanto concerne gli istruttori delle compagnie e i maestri di classe.</p> <p>4. In caso di riassetto: perdita dello statuto speciale compensata mediante un congedo di formazione oppure un versamento di capitale.</p> <p>5. Approntamento di un piano che consenta una doppia carriera agli istruttori: a. passaggio al comando dell'esercito; b. assunzione di funzioni civili per la Confederazione o l'economia.</p> <p>6. Impiego più frequente di insegnanti civili per materie speciali.</p> <p>9. Valutare la possibilità di reclutamento di istruttori più giovani.</p>	<p>1. Reiezione; proposta di trattamento distinto degli istruttori in servizio</p> <p>4. Reiezione del riassetto: esame in corso per conversioni professionali vere e proprie</p> <p>5. Principio delle due carriere accettato ma unicamente in seno al Corpo degli istruttori</p> <p>6. Accettato</p> <p>9. Difficile; l'elasticità in materia non deve recare pregiudizio alla qualità</p>	1. a 9. Concluso
N Statistica della Confederazione (19.11.1985)	2. Coordinamento, sul fondamento di una concezione globale, dei progetti di nuove statistiche con le statistiche esistenti.	2. È prevista la realizzazione di una concezione globale in materia di statistica	1. a 8. Aperto (controllo a posteriori in corso destinato alla commissione consultiva incaricata di esaminare la legge sulla statistica)

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Selezione fra le numerose statistiche di quelle necessarie, utili o semplicemente auspicabili. 5. Analisi, al lume del programma EFFI, delle statistiche che hanno carattere interdipartimentale. 6. Necessità di sostituire o completare per quanto possibile le informazioni raccolte presso terzi mediante informazioni ottenute direttamente dall'amministrazione. 7. Miglioramento delle conoscenze dell'amministrazione in merito all'impiego effettivo delle statistiche. 8. Riscossione per ogni fornitura di statistica di un emolumento che copra i costi d'indagine e di stampa. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Il problema è preso in considerazione 5. Accettato 6. È stato ordinato lo studio del problema 7. È previsto che siano registrate sistematicamente le richieste di taluni dati statistici 8. La tariffa degli emolumenti è stata emanata. Essi coprono i costi di pubblicazione ma non i costi di indagine 	
<p>N EFFI - Aumento dell'efficacia nell'amministrazione federale (19.11.1985)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo dei risultati della realizzazione del progetto EFFI (anzitutto riguardo alle domande di uffici che si prevalevano di un «aumento comprovato del volume di lavoro» o «di posti supplementari evitati»). 2. Realizzazione di provvedimenti dipartimentali redditizi e comunicazioni di informazioni riguardo a quest'ultimi. 4. Nell'ambito dei provvedimenti interdipartimentali, o dopo ultimazione dei lavori di controllo dei risultati ricorso a periti scelti fuori dell'amministrazione. 5. Miglioramento del metodo applicato dall'UFO per le perizie d'organizzazione (concezione). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di rapporti intermedi riguardo alla fase di realizzazione del progetto 2. Accettato 4. Accettato; ricorso a periti se taluni uffici ottengono risultati insufficienti 5. In esame 	<p>1. a 5. Concluso (valutazione dei provvedimenti dipartimentali EFFI in atto)</p>

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
<p>N Controllo delle derrate alimentari II (5.2.1987; cfr. rapporto del 13.11.1981, FF 1981 III 945)</p>	<p>Controllo complementare all'ispezione del 1981:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. accelerazione della revisione della legge sulle derrate alimentari; b. sistemazione dell'informazione in funzione del fabbisogno e delle esigenze moderni; c. necessità di combattere gli abusi d'additivi e di medicinali nell'ingrasso del bestiame. <ol style="list-style-type: none"> 2. Conseguimento di un progetto particolareggiato riguardo all'istituzione di un organo specializzato nel campo delle carni presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (controllo complementare per accertare se il provvedimento consente l'unificazione della responsabilità per il controllo di tutte le derrate alimentari). 4. Per la divisione competente, allestimento di un concetto dei compiti che le incombono in materia di controllo di derrate alimentari. 5. Adeguamento delle informazioni ai diversi bisogni dei destinatari (consolidamento dello stato maggiore della direzione). 6. Miglioramento della collaborazione tra gli specialisti del controllo delle derrate alimentari e il servizio giuridico. 7. Direzione da parte della divisione (diritto di dare istruzioni ai Cantoni) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. messaggio previsto per il 1988 b. continuano gli sforzi in questo campo c. rinviato per motivi inerenti ai nostri rapporti con l'estero e a causa dell'ordine prioritario applicato 2. Previsto 4. Accettato; dipende parzialmente dalla revisione della legge 5. Accettato; senza aumento dell'effettivo del personale 6. Accettato; è all'esame il rafforzamento dell'effettivo del personale 7. È stato designato il nuovo capo divisione (revisione legislativa in corso) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a 8. Concluso (legge sulle derrate alimentari in revisione)

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
	8. Chiara delimitazione tra il settore delle derrate alimentari e quello dei medicinali.	8. Accettato, tuttavia difficilmente applicabile	
N Ripercussioni della catastrofe di Cernobyl (rapporto intermedio, 19.5.1987)	1. Adeguamento dell'organizzazione di crisi in caso di aumento della radioattività (priorità assoluta) e necessità di garantire la diffusione dell'informazione e l'esecuzione dei provvedimenti.	1. Ordinanza emanata; centrale d'informazione istituita; l'esecuzione è parzialmente affidata ai Cantoni	1. Concluso
S Ufficio centrale della difesa (15.11.1985)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Più chiara descrizione della funzione dell'ufficio centrale e precisazione in merito a quanto il Consiglio federale attende dal suo stato maggiore in tempo di crisi. 2. Soluzione del problema della subordinazione gerarchica in considerazione del principio secondo cui in caso di crisi deve essere chiamato a intervenire un unico stato maggiore. 3. Al più alto livello di comando, lo Stato maggiore deve disporre unicamente di un piccolo gruppo di persone altamente qualificate. 4. Esame degli sforzi dell'ufficio nel campo della ricerca. 	1. a 4. La decisione del Consiglio federale è in parte divergente dal parere della CdG	1. a 4. Concluso
S Sorveglianza sull'amministrazione (19.11.1986)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allestimento di concezioni della funzione di controllo nei dipartimenti. 2. Organo incaricato di esaminare i controlli amministrativi al servizio del Consiglio federale e della Commissione della gestione. 	1. a 3. Accettazione; creazione del servizio di Controllo amministrativo del Consiglio federale	1. a 3. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
	<p>9. Nuova subordinazione del centro di calcolo elettronico.</p> <p>10. Mettere in luce i rapporti fra competenza di decisione tecnica del servizio specializzato e responsabilità di linea dei dipartimenti.</p> <p>11. Diagramma di funzione per le procedure informatiche.</p> <p>12. Controlli circa l'efficacia dei progetti terminati.</p> <p>13. Accesso della CdG ai supporti dati elettronici.</p> <p>14. Revisione della procedura decisionale per l'autorizzazione di progetti informatici.</p> <p>15. Il piano finanziario e il preventivo devono essere allestiti secondo il modello del preventivo delle costruzioni.</p> <p>16. Effettivo del personale in armonia con il volume dei progetti.</p> <p>17. Sforzi straordinari per colmare il ritardo nell'amministrazione per quanto riguarda la formazione di specialisti di informatica.</p>	<p>9. Subordinazione all'UFI</p> <p>10. Decisione in favore della responsabilità di linea</p> <p>11. Necessità di un nuovo piano direttore</p> <p>12. Non realizzato</p> <p>13. Parità di trattamento come per gli altri supporti dati.</p> <p>14. a 16. La Conferenza informatica della Confederazione stabilisce priorità</p> <p>17. Programma di formazione dell'UFI</p>	
N Esigenze di natura giuridica per gli elementi di testo (18.11.1987)	<p>1. Stabilire il contenuto degli elementi di testo che precisano il significato concreto di disposizioni legali in istruzioni di servizio.</p> <p>2. O completare la raccolta degli elementi di testo (soppressione delle lacune e elaborazione di elementi di testo utilizzati per le decisioni di concessione dell'asilo)</p>	<p>1. + 2. In quanto meri strumenti di lavoro, gli elementi di testo non necessitano di una regolamentazione particolare. Pertanto, i singoli elementi sono provvisti di rinvii alla fonte, mentre la prassi dipartimentale è pubblicata nella stampa specializzata.</p>	1. + 2. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Garanzia dei rischi delle esportazioni (19.11.1987)	<p>e elaborare una direttiva esauriente, oppure rinunciare a elementi di testo che concretano disposizioni legali; pubblicare gli elementi di testo che precisano il significato concreto di disposizioni legali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valutare la GRE nell'ottica della politica estera. 2. Perseguire l'obiettivo dell'indipendenza finanziaria della GRE. 3. Creare polizze forfettarie. 4. Istituire premi differenziati. 5. Aumento generale delle aliquote di copertura della GRE. 6. Copertura del rischio di pagamento privato (del credere privato). 7. Copertura dei rischi connessi alle operazioni in valuta estera. 8. Autorizzare i Paesi colpiti da embargo a fornire pezzi di ricambio. 9. Assunzione della perdita pari a 6 milioni di franchi dovuta alla copertura dei rischi monetari. 10. Rendere maggiormente rappresentativa la commissione della GRE. 11. Associare la commissione alla procedura degli organismi esterni. 12. Conseguenze derivanti dall'obbligo di considerare i principi di politica dello sviluppo per l'organizzazione e la procedura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzato 2. Accettato 3. Previsto 4. Accettato 5. Solo nel quadro della differenziazione dei premi 6. Respinto 7. Respinto 8. Possibile a titolo eccezionale 9. Il Parlamento ha deciso l'esonero dal pagamento degli interessi 10. Realizzato 11. Realizzato grazie all'estensione della commissione 12. Adeguamenti non urgenti (la DSA è rappresentata in seno alla commissione GRE) 	<p>1. + 2. Realizzato</p> <p>3. Controllo a posteriori in sospeso nel quadro dell'esame del rapporto di gestione 1991</p> <p>4. a 7. Concluso</p> <p>8. Controllo a posteriori</p> <p>9. a 12. Concluso</p>

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
	13. Stabilire criteri che permettano di coprire rischi più gravi di quelli ammessi dall'indipendenza finanziaria della GRE. 14. Controllo esterno dell'efficacia	13. + 14. Non realizzato	13. + 14. Controllo a posteriori in corso
N Effetti del programma del 1983 per il promovimento dell'occupazione sulla politica regionale (19.11.1987)	1. Adottare provvedimenti intesi a promuovere l'economia solo come parte di una strategia globale di politica congiunturale, strutturale e regionale. 2. Indicare i pagamenti ai sottofornitori. 3. Creare una statistica nazionale della produzione. 4. Obbligare i fornitori della Confederazione a scegliere i sottofornitori secondo il gioco della libera concorrenza. 5. Permettere ai fornitori di indicare al Controllo federale delle finanze quelle esigenze, figuranti nel capitolato d'onori, che pregiudicano la redditività. 6. L'Ufficio federale dei problemi congiunturali dovrebbe intensificare i contatti con i rappresentanti delle regioni.	1. Conflitti di finalità inevitabili. Una strategia è possibile unicamente utilizzando diversi strumenti 2. Poco significativo 3. Auspicabile ma troppo costoso 4. Corrisponde all'ordinanza sugli acquisti 5. Il competente servizio federale degli acquisti dovrebbe essere il destinatario 6. Problemi di effettivi	1. Rimane un tema di valutazione possibile 2. a 6. Concluso
S Miglioramento del controllo dell'amministrazione federale (12.11.1987)	1. Trasmettere i rapporti della ditta Mc Kinsey che riguardano il tema. 2. Introdurre, a titolo di prova, un modello di organo di controllo amministrativo in seno al DFF. 3. Designare un organo per la coordinazione amministrativa interna e per l'informazione della CdG. 4. Elaborare una concezione delle funzioni di controllo su scala dipartimentale.	1. Dapprima respinto dal Consiglio federale; poi realizzato 2. Test pilota nell'amministrazione delle contribuzioni 3. Non realizzato (cfr. creazione del servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale) 4. Realizzato in parte in alcuni dipartimenti	1. a 4. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
<p>N Richiesta del Cantone del Giura contro il Consiglio federale. Contestazione dei plebisciti tenutisi nel Giura (17.5.1988)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nessun conflitto di competenze. 2. Fino alla decisione del Tribunale federale non v'è possibilità di appellarsi all'autorità superiore di vigilanza. 3. Nessuna competenza dell'Assemblea federale in materia di controversie amministrative. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. a 3. Concluso, vista la decisione del Tribunale federale del 13.3.1991 di non entrare in materia
<p>N Provvedimenti adottati dopo Chernobyl (10.11.1988)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposta alla commissione incaricata di esaminare la legge sulla radio protezione (art. 17): fissare valori d'intervento a un livello sufficientemente basso per minimizzare la perdita di vite umane. 2. Postulato inteso all'armonizzazione internazionale della radioprotezione. 3. Determinazione a priori dei valori limite di dose in base ai controlli delle derrate alimentari per le sostanze cancerogene. 4. Eliminare le precisioni apparenti relative all'insicurezza circa gli effetti delle dosi deboli. 5. Elaborare gli scenari circa i possibili miscugli di nuclidi e le concentrazioni nella catena alimentare. 6. Combinare i provvedimenti da adottare in funzione delle dosi con i valori fissi d'intervento. 7. Evitare di far credere che in Svizzera la protezione della salute sia minore a quella dei Paesi vicini. 8. Estendere il «menu» svizzero al paniere alimentare europeo. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Postulato accettato 3. Accettato in parte, in generale sproporzionato 4. Accettato 5. Accettato 6. Flessibilità necessaria in funzione dell'intensità delle radiazioni 7. Iniziative in corso 8. Superfluo, visto che la Svizzera è generalmente più severa della CE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzato per una decisione più temporanea dalle Camere federali 2. Postulato non ancora concluso 3. a 20. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
	9. Istituire il sistema di comunicazione Phoenix.	9. Accettato	
	10. Analisi delle misurazioni della radioattività in Svizzera prendendo in considerazione le ripercussioni biologiche e mediche (a lungo termine).	10. Realizzato	
	11. In caso di crisi, adottare provvedimenti sufficientemente severi da non più necessitare adeguamenti.	11. Risposta fornita dalla ristrutturazione dell'organizzazione di intervento	
	12. Prevenzione per il bestiame degli agricoltori svizzeri.	12. Provvedimenti superflui	
	13. Miglioramento dell'affidabilità dei messaggi della centrale d'allarme.	13. Accettato	
	14. Provvedimenti rapidi e chiari per promuovere la fiducia della popolazione.	14. + 15. Ricerca di una soluzione semplice e ad hoc in collaborazione con i Cantoni	
	15. Scelta di semplici soluzioni ad hoc.		
	16. Controllo della tempestività d'azione dell'organizzazione d'intervento a tutti i livelli.	16. Accettato	
	17. Migliorare l'informazione dei poteri pubblici grazie alla formazione e alla preparazione di collaboratori competenti.	17. + 18. Creazione di una centrale di informazione	
	18. Garantire informazioni ufficiali che rispondano alle esigenze dei cittadini.		
	19. Elaborare direttive di intervento al fine di migliorare la sicurezza delle centrali nucleari.	19. Iniziative in corso	
	20. Orientare i provvedimenti di sicurezza in funzione della protezione della vita umana e dell'ambiente.	20. Accettato	

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Richiesta Maza e Musey (13.3.1989)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Migliorare la collaborazione tra i responsabili della politica nei confronti dei rifugiati e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 2. Assicurare la discrezione per le inchieste su richiedenti d'asilo. 3. Attribuire la competenza, d'intesa con i Cantoni, in caso di stranieri scomparsi. 4. Le autorità federali devono rispettare le competenze esecutive dei Cantoni nell'ambito del diritto di asilo e della legislazione sugli stranieri; i Cantoni devono adempiere gli obblighi nei confronti della Confederazione. 5. Occorre precisare i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni nel campo dell'assistenza amministrativa e dell'alta vigilanza sull'esecuzione dei Cantoni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La collaborazione deve rispettare la sovranità dello Stato 2. Accettato per quanto riguarda la protezione della personalità del richiedente; in questo caso, il richiedente non ha dato prova di discrezione 3. a 5. Accettato in linea di massima, non nel caso concreto 	1. a 5. Concluso
S Controllo a posteriori dell'ispezione fatta all'Ufficio centrale della difesa (6.4.1988)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale deve definire cosa si aspetta in tempo di crisi dallo stato maggiore. 2. La subordinazione dell'Ufficio centrale della difesa dev'essere impostata in modo tale che anche in caso di crisi si possa ricorrere alle medesime strutture, funzionamento e persone. 3. L'Ufficio centrale deve poter meglio espletare, accanto alla funzione di coordinamento, anche quella di organo consultivo (gruppo ristretto di persone altamente qualificate). 4. Esaminare le attività di ricerca. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzato 2. Tale esigenza verrà presa in considerazione 3. Auspicabile; è impossibile, a causa dei compiti di coordinamento, limitarlo a un gruppo ristretto di persone 4. Realizzato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concluso 2. Concluso malgrado persistano dubbi in merito 3. + 4. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
S Ricerca pubblica (6.4.1989)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesaminare la ricerca pubblica al fine di utilizzare efficacemente le conoscenze esterne per assolvere i compiti della Confederazione. 2. Utilizzare la ricerca pubblica come strumento degli organi direttori per la loro attività. 3. Migliorare i servizi del comitato di coordinamento IDA. 4. Non trascurare la ricerca nel campo sociale rispetto a quella tecnico-scientifica. 5. Assicurare la preparazione, il seguito e l'applicazione dei mandati della ricerca pubblica grazie a responsabili qualificati negli uffici federali. 6. Trasparenza della ricerca pubblica all'interno e verso l'esterno (estensione del sistema di informazione ISFE-BV; pubblicazione dei risultati della ricerca pubblica). 7. Documentare il decorso dei progetti di ricerca grazie a diari e rapporti (controllo assicurato dai segretari generali e dal servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale). 8. Stilare rapporti in debita forma sull'utilità dei mandati di ricerca pubblica (ad es. rapporti di gestione). 9. Postulato per un'uso migliore della ricerca pubblica (include le principali raccomandazioni ai numeri da 1 a 8 nonché l'esigenza di un controllo dei risultati che si presenti in forma più semplificata). 	<p>1. a 8. Accettato generalmente; dettagli da chiarire</p> <p>9. Accettato</p>	<p>1. a 9. Sospeso (è in corso il controllo a posteriori nel quadro del rapporto di gestione 1991)</p>

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Esigenze giuridiche applicabili agli elementi di testo. Scambio di opinioni con il Consiglio federale (cfr. rapporto del 18.11.1987)	Divergenza fondamentale circa la portata giuridica di tali elementi.		Concluso con la pubblicazione dello scambio di opinioni
N Questioni relative all'esecuzione del diritto d'asilo (15.11.88)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evitare di limitare il diritto di essere sentito durante il periodo transitorio prima dell'entrata in vigore della nuova procedura. 2. Eliminare il bollo «R» apposto sul passaporto dei richiedenti d'asilo respinti al confine. 3. Chiarimenti nel Paese d'origine (rimpatrio inammissibile in caso di violazione del dovere di discrezione). 4. Menzionare, nel dispositivo di rinvio, l'inammissibilità del rimpatrio. 5. Termine di raccolta delle prove 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conseguenza inevitabile delle nuove disposizioni della legge 2. In un primo tempo reiezione (cfr. tuttavia il controllo successivo CPI-DFGP 1991) 3. La protezione è garantita 4. All'esame 5. La prassi è precisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concluso 2. In sospenso 3. a 5. Concluso
N Incarti del Ministero pubblico della Confederazione: gestione e sorveglianza (14.11.1988)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conservare unicamente i documenti più attuali. 2. Redigere i documenti secondo criteri possibilmente uniformi. 3. La procedura di decisione relativa all'uso di documenti deve offrire garanzie ottimali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dovrebbe essere realizzato durante la raccolta dei dati 2. Accettato 3. Garantito 	1. a 5. Concluso mediante controllo a posteriori della CPI DFGP 1991

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
	<p>4. La limitazione della protezione dei dati nell'ambito della polizia politica mette in dubbio l'effettiva funzione che il preposto alla protezione dei dati dovrebbe svolgere anche in questo settore.</p> <p>5. L'attribuzione del controllo politico dei fascicoli del Ministero pubblico alle Commissioni della gestione della Confederazione e dei Cantoni non deve permettere l'esistenza di settori esclusi totalmente dal controllo parlamentare dell'amministrazione.</p>	<p>4. Regolamentazione più severa nella legge sulla protezione dei dati in seguito alla CPI DFGP</p> <p>5. Tutti gli incarti del Ministero pubblico della Confederazione sottostanno all'alta sorveglianza parlamentare</p>	<p>4. Concluso</p> <p>5. Permane la divergenza; concluso</p>
<p>N Ispezione presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (25.1.1989)</p>	<p>1. Trovare una soluzione interna all'amministrazione e conforme alla Costituzione in materia di organizzazione della sicurezza aerea.</p> <p>2. Formare un numero sufficiente di controllori di volo.</p> <p>3. La concezione della sicurezza aerea non deve provocare l'aumento dei rischi di decesso.</p> <p>4. Nel caso in cui i fondi stanziati per gli aerodromi siano soppressi, adeguare le spese di controllo.</p> <p>5. Timori quanto alla diminuzione della partecipazione svizzera all'aeroporto di Basilea-Mulhouse.</p> <p>6. Elaborare scenari per lo sviluppo possibile del traffico aereo (ad es., traffico continentale su rotaia).</p>	<p>1. La costituzionalità è garantita</p> <p>2. a 8. Accettato</p>	<p>1. La divergenza permane (decisione nell'ambito della revisione della legge sulla navigazione aerea)</p> <p>2. a 9. Concluso</p>

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N/S Castello di Prangins, responsabilità per il primo progetto (12/24.5.1989)	<p>7. Esaminare la possibilità di reintrodurre la responsabilità civile casuale per i modellini.</p> <p>8. I trasporti aerei necessari al Consiglio federale devono essere effettuati da piloti e non da altri funzionari.</p> <p>9. Nella direzioni devono essere rappresentati, accanto al tedesco, anche il francese o l'italiano.</p>	9. Realizzato sul piano funzionale	
	<p>1. Nel quadro del nuovo progetto, sostituire i responsabili degli errori commessi in precedenza.</p> <p>2. Durante lo svolgimento, le decisioni devono essere affidate ad una piccola organizzazione composta da due istanze al massimo (consultazione di una cerchia estesa di esperti e di rappresentanti dei gruppi di interesse).</p> <p>3. Sottoporre all'approvazione parlamentare, mediante messaggio, i doni fatti alla Confederazione che comportano costi elevati che a loro volta devono essere presentati all'Assemblea federale mediante progetto del Consiglio federale.</p> <p>4. Circa la pianificazione del progetto: individuare e neutralizzare prontamente potenziali conflitti; impostare la pianificazione secondo il principio della struttura decisionale rigida associata a strutture consultive flessibili; migliore sorveglianza dei progetti più impegnativi da parte dell'Ufficio delle costruzioni federali; elaborare il profilo tipo per architetti responsabili di progetti importanti e complessi; eliminare la duplice funzione degli esperti.</p>	<p>1. Realizzato</p> <p>2. Realizzato</p>	<p>1. + 2. Concluso</p> <p>3. In sospenso</p> <p>4. In sospenso (cfr. riorganizzazione delle costruzioni nel presente rapporto)</p>

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Esportazione di materiale bellico (21.11.1989)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale deve concretare il concetto di zona di tensioni secondo i principi dell'uguaglianza dinanzi alla legge e della proporzionalità. 2. I criteri della dignità umana e degli aiuti allo sviluppo devono essere applicati l'uno indipendentemente dall'altro in conformità della legge. 3. Esporre chiaramente il modo per garantire la neutralità e la parità di trattamento delle parti al conflitto. 4. Il Consiglio federale dovrebbe più sovente prendere decisioni; occorre attenersi alla legge sulla procedura amministrativa. 5. Il pubblico dovrebbe essere informato in modo più completo (pubblicare la statistica del DMF). 6. Postulato relativo al crimine organizzato: lottare efficacemente contro il commercio di armi, il traffico di droga, il terrorismo e il riciclaggio di denaro sporco. 7. Postulato relativo alla fornitura di materiale bellico al trasferimento di tecnologia nel settore degli armamenti (affari che riguardano materiale da guerra che non tocca il suolo svizzero). 8. Trasmettere al Consiglio federale la petizione di Amnesty International affinché ne prenda atto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. È necessario un margine di valutazione senza sconfinare nell'arbitrio 2. È disposto ad analizzarli 3. Accettato 4. Si attiene alla prassi. La disposizione legale deve essere analizzata. Occorre osservare la legge sulla procedura amministrativa (alcune decisioni possono essere motivate solo in modo sommario). 5. Accettato 6. Disposto ad accettare il postulato 7. Disposto ad accettare il postulato 8. Concluso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. + 2. In sospeso (controllo a posteriori nel quadro del rapporto di gestione 1991) 3. a 5. Concluso 6. Postulato trasmesso; ancora in sospeso 7. Postulato trasmesso; ancora in sospeso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Valutazione dei crediti misti prendendo come esempio il caso del Camerun (21.11.1989)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafforzare gli obiettivi dei crediti misti definendo più precisamente e applicando coerentemente i criteri di scelta dei Paesi e dei progetti (ripartire i mezzi tra un numero limitato di Paesi concentrandoli sui progetti prioritari). 2. Migliorare l'efficacia dei crediti misti concentrando i mezzi e migliorando il controllo da parte dell'UFEE. 3. Esecuzione delle operazioni di credito misto da parte dell'UFEE, in collaborazione con i servizi dell'amministrazione federale e gli ambienti economici. 4. Valorizzazione delle esperienze fatte con la Cina per la prassi futura (segnatamente controllo a posteriori da parte di una commissione consultiva ristretta composta da esperti; esposto sui risultati di quest'analisi nel rapporto di gestione). 5. Questo tentativo di ottimizzazione dell'attuale prassi è impegnativo e implica che la strategia di concentrazione sia sottoposta al Consiglio federale e applicata coerentemente dall'UFEE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accettato 2. In relazione alla GRE 3. Accettato 4. Disposto ad esaminarlo; dubbi circa la funzione di controllo di tale commissione; risultati da includere nel rapporto sulla politica economica con l'estero. 5. La strategia sarà sviluppata (cfr. quarto credito quadro) 	1. a 5. Concluso (controllo previsto)
N Esecuzione del diritto d'asilo (scambio di corrispondenza con il DFGP) (24.1.1990; cfr. supra, stesso titolo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contraddizioni tra i protocolli dei centri di accoglienza e quelli dei Cantoni; non v'è forza probatoria per i documenti redatti al confine e nei centri d'accoglienza visto che i richiedenti non dispongono di tutti i diritti. 2. Responsabilità familiare in Turchia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenere, ma occorre tenerne conto nel quadro della valutazione delle prove 2. Non esiste nel senso proprio del termine 	1. + 2. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Mercato nero di farmaci per l'ingrasso del bestiame (21.11.1989)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il flusso di merci. 2. I Cantoni devono istituire commissioni incaricate di controllare l'attività veterinaria. 3. Nel caso in cui fallisse il nuovo concordato relativo al controllo farmaceutico intercantonale, occorre che sia sostituito da una legge federale sui farmaci. 4. Mantenere la responsabilità dei Cantoni quanto alla funzione delle dogane. 5. Verificare se la Costituzione autorizza la Confederazione a regolamentare il settore farmaceutico. 6. Armonizzare, se necessario, la regolamentazione svizzera alle prescrizioni comunitarie. 7. Esame accelerato dell'opportunità di creare un istituto federale di ricerca sulle carni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soluzione sproporzionata; possibile in alcuni campi particolarmente critici grazie a nuovi controlli alle frontiere. 2. a 4. Accettato 5. Parere favorevole dell'Ufficio federale di giustizia 6. Accettato 7. Disposto a procedere all'esame qualora le organizzazioni esistenti possano assumere tale compito 	1. a 7. Concluso
N Mercato nero dei farmaci in Svizzera (21.11.1989)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella revisione della legge sulle derrate alimentari occorre introdurre una chiara delimitazione tra farmaci e derrate alimentari. 2. Introdurre l'obbligo di registrazione per tutti i farmaci. 3. Introdurre controlli alle frontiere e l'obbligo di dichiarazione ai Cantoni destinatari oppure controlli dei flussi di merci per i farmaci potenzialmente pericolosi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cfr. revisione della legge sulle derrate alimentari 2. Disposto a procedere all'esame 3. Controllo del flusso di merci solo in alcuni campi 	1. a 3. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N Lotta contro le epizoozie in Svizzera (24.1.1990)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dal momento che molti Cantoni non sarebbero in grado di fronteggiare un'epizoozia, occorre esaminare quali competenze dovrebbero essere attribuite alla Confederazione e in che misura quest'ultima parteciperebbe ai costi. 2. Distruzione totale della carne contaminata che costituisce un pericolo per la salute dei consumatori o della carne di minor qualità. 3. Verificare se la Svizzera può soddisfare le esigenze degli altri Paesi circa una concezione nazionale di lotta contro le epizoozie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accettato (ma divergenze in seguito) 2. Accettato per la prima fase di una epizoozia 3. Accettato 	1. a 3. In sospenso; controllo a posteriori nel quadro del rapporto di gestione 1991
S Importanza degli uffici decentralizzati dei conti correnti postali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerare il progetto APOCO. 2. Limitare il numero di uffici postali dei conti correnti per garantirne la redditività. 3. Situare tali uffici al di fuori dei grandi agglomerati e sui principali assi stradali. 4. Rafforzare la collaborazione con le banche. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accettato (realizzato poi mediante rimaneggiamento) 2. In un primo tempo, reiezione da parte delle PTT, quindi decisione del consiglio d'amministrazione a favore della limitazione degli uffici dei conti correnti postali ad un massimo di sei unità. 3. Non realizzato 4. In corso 	1. a 4. Concluso

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N/S Commissioni extraparlamentari (22/31.8.1990)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Applicare coerentemente le direttive del Consiglio federale del 1974. 2. Per le commissioni formate da 25 membri al massimo, garantire la rappresentanza di tutte le regioni linguistiche e aumentare il numero di donne e dei rappresentanti delle giovani generazioni; tener conto, per quanto possibile, delle nuove tendenze sociali. 3. Rinunciare a commissioni extraparlamentari permanenti se il mandato commissionale può essere adempiuto in altro modo. 4. Istituire commissioni con oltre 25 membri solo per ragioni plausibili. 5. Limitare la durata delle funzioni dei parlamentari in dette commissioni. 6. Comunicare alle persone interessate i punti sottoposti a prassi più severa uno o due anni prima della loro rielezione. 7. Esaminare la possibilità di rinunciare a commissioni previste dalla legge. 	1. a 7. Da tener presente in occasione della rielezione a fine 1992	1. a 7. In sospenso
N Esecuzione del diritto d'asilo. Controllo a posteriori dell'ispezione del 1987 ed esame degli attuali problemi pratici (12.11.1990)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cfr. le raccomandazioni già esposte nel presente rapporto. 	Concluso	

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
S Ufficio federale della protezione civile (21.11.1990)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concezione della protezione che includa il salvataggio e l'assistenza alla popolazione civile nel caso di catastrofi e d'emergenza. 2. Menzionare, nei progetti che saranno sottoposti al Parlamento, il problema di un servizio obbligatorio integrale e generale. 3. Promuovere la professionalizzazione dell'istruzione a livello sia federale sia cantonale. 4. Gli obiettivi materiali devono corrispondere ai mezzi finanziari (definire priorità, versamento dilazionato delle sovvenzioni forfettarie o diminuzione dell'aliquota contributiva). Migliorare l'equipaggiamento dei membri della protezione civile. 5. Fissare il numero di persone tenute al servizio nella protezione civile in base alla valutazione della situazione reale e all'analisi degli obiettivi realizzabili. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. All'esame 2. Attualmente il servizio generale obbligatorio non è praticabile 3. All'esame 4. All'esame 5. Già esaminato 	1. a 5. Concluso
S Politica in materia tecnologica (Ufficio federale dei problemi congiunturali; 21.11.1990)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentare, in base ai possibili scenari illustrati, una concezione di politica tecnologica dalla quale traspaiano la valutazione del Consiglio federale circa lo sviluppo dell'economia svizzera e il suo punto di vista sul ruolo della Confederazione nello sviluppo economico e nei mutamenti tecnologici (obiettivi, mezzi e ordine delle competenze nell'ambito della politica tecnologica). 	1. Creazione di un gruppo di lavoro	1. a 12. In sospenso (trattati dopo che il rapporto del gruppo di lavoro sarà stato presentato)

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Riorganizzare e rivalutare gli istituti tecnici superiori. 3. Migliorare le attività della Commissione per il promovimento della ricerca scientifica. 4. Facilitare la collaborazione tra istituti di ricerca pubblici e piccole e medie imprese. 5. Controllare l'osservanza delle raccomandazioni del Consiglio federale che riguardano gli obiettivi, la pianificazione e il coordinamento della politica scientifica e tecnologica. 6. Rafforzare la partecipazione della Svizzera alla cooperazione internazionale. 7. Introdurre una valutazione degli effetti principali e collaterali della tecnologia. 8. Creazione di istituti di ricerca tecnologica analoghi ai Fraunhofer-Instituten in Germania. 9. Creazione di un forum tecnologico. 10. Identificazione precoce nell'ambito della politica tecnologica. 11. Creazione di una rete di organi decentralizzati per la consulenza, l'innovazione e il trasferimento di tecnologia. 12. Sviluppare una strategia adeguata alle piccole e medie imprese al fine di potenziare la loro competitività. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. All'esame 3. Nuovo credito quadro 4. La si promuove 5. Intensificazione della valutazione delle attività di ricerca 6. Accettato 7. a 12. Compito del gruppo di lavoro istituito 	

Oggetto e data delle raccomandazioni	Raccomandazioni della Commissione della gestione	Risposta o decisione del Consiglio federale (accettazione, reiezione, osservazioni)	Stato a fine 1991
N/S Controllo a posteriori circa la CPI DFGP (14/19.11.1991)	(L'osservanza delle raccomandazioni sarà controllata dalla Delegazione delle Commissioni della gestione)		
N Controllo a posteriori circa la CPI DMF (19.11.1991)	(L'osservanza delle raccomandazioni sarà controllata dalla Delegazione delle Commissioni della gestione)		

II. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sulle sue ispezioni

1 Non respingimento dei delinquenti irresponsabili

Scambio di lettere tra la Commissione della gestione del Consiglio nazionale e il Consiglio federale

11 Rapporto del 12 novembre 1990 della Commissione della gestione concernente la richiesta di O.V., rappresentato da CARITAS Svizzera, contro il DFGP

Il richiedente, cittadino cecoslovacco, è stato rinvio nel suo Paese d'origine dalle autorità competenti in materia di asilo, benché vi sia stato condannato a 20 mesi di detenzione per fuga dalla repubblica. Ha presentato un ricorso dinanzi alla Commissione della gestione invocando la violazione del principio di non respingimento. Dal momento che il ricorso solleva problemi di principio, la Commissione l'ha trasmesso al Consiglio federale affinché lo esamini a titolo di ricorso gerarchico. Il Collegio governativo ha pronunciato la sua decisione il 23 agosto 1989.

Sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare è interessante rilevare che in questa decisione il Consiglio federale ha dovuto constatare che il DFGP, più di un anno dopo il rapporto della Commissione della gestione del 19 maggio 1987 sull'applicazione del diritto d'asilo, aveva negato la qualità di rifugiato al cecoslovacco O.V., condannato a 20 mesi di detenzione per fuga dal Paese. Il Consiglio federale dà ragione alla Commissione della gestione e riconosce nel caso O. V. il motivo soggettivo insorto dopo la fuga. Conseguentemente è valevole anche il principio di non respingimento, che sarebbe del resto stato applicato dal DFGP in questo caso.

Il Consiglio federale approva il rinvio nel Paese d'origine che è stato ordinato, poiché è accertato che O.V. ha commesso un delitto grave, per il quale non è stato condannato soltanto perché era irresponsabile. Secondo il Consiglio federale vi sono buone ragioni per interpretare la legge sull'asilo contro il suo tenore letterale. L'obiettivo delle disposizioni dell'articolo 45 capoverso 2 della legge sull'asilo e dell'articolo 33 capoverso 2 della Convenzione sui rifugiati è la protezione della comunità contro i rifugiati che costituiscono un pericolo per essa. Tali disposizioni prevedono che un rifugiato non può fare appello al principio di non respingimento qualora sia stato condannato da una sentenza passata in giudicato in seguito ad un crimine particolarmente grave; per analogia, dovrebbe dunque essere sufficiente che il compimento di un crimine o di un delitto particolarmente grave sia comprovato da una sentenza passata in giudicato. Anche l'irresponsabile è pericoloso per la comunità, ciò che del resto trova conferma nel caso presente dal momento che, secondo una perizia psichiatrica, la pericolosità di O.V. deriva precisamente dalle sue condizioni di salute.

Il Consiglio federale procede poi ad una valutazione dei fatti e constata che i 20 mesi di prigionia che dovrebbe subire l'interessato non violano l'articolo 3 CEDU e che un trattamento medico è possibile anche in Cecoslovacchia. Conseguentemente il Consiglio federale non ha motivo di prendere misure di diritto di vigilanza o di attuare provvedimenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 della legge sull'asilo.

Il Consiglio federale esprime il proprio disagio a questo proposito nei seguenti termini (pag. 6 e 7 della decisione):

Sotto il profilo politico-giuridico è certamente lecito domandarsi se l'allontanamento di una persona pericolosa per la comunità si giustifichi semplicemente col fatto che il suo carattere pericoloso debba esplicare i suoi eventuali effetti altrove, in un Paese più o meno lontano. L'alternativa sarebbe l'applicazione senza eccezioni del principio di non respingimento. Ma questa è materia su cui deve decidere non il Consiglio federale, bensì il legislatore. Ora, il Parlamento ha esplicitamente respinto l'abbandono della clausola d'eccezione al principio di non respingimento nella procedura di conciliazione, dopo che il Consiglio nazionale aveva in un primo momento approvato tale abbandono. (BU N 1978 p. 1879 segg., BU S 1979 p. 66, BU N 1979 p. 568).

Valutazione

Non spetta alla Commissione della gestione esaminare il singolo caso, bensì considerare le questioni di principio che vi sono implicate. In quest'ottica, l'elemento problematico nella decisione del Consiglio federale è innanzi tutto il fatto che si rimproveri un atto ad una persona che non è responsabile delle proprie azioni. Contrariamente al tenore della legge, si introduce qui una pura responsabilità oggettiva. La Commissione non può approvare una simile concezione meramente oggettiva del comportamento delittuoso. La colpevolezza soggettiva è un presupposto elementare di qualsiasi condanna penale nel nostro Stato di diritto. Il Consiglio federale è pertanto invitato, nei casi futuri, a fondare le sue decisioni sulle considerazioni delle sentenze e a tener conto degli aspetti soggettivi del delitto per applicare l'articolo 45 capoverso 2 della legge sull'asilo.

Occorre invece accogliere favorevolmente il riconoscimento esplicito della qualità di rifugiato quale conseguenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

12 Parere del Consiglio federale

121 Situazione iniziale

Nel suo rapporto del 12 novembre 1990, la Commissione della gestione rileva principalmente che:

- la responsabilità soggettiva è un presupposto elementare di ogni condanna penale;
- che il Consiglio federale avrebbe fondato la sua decisione su una concezione puramente oggettiva del comportamento delittuoso;
- che in futuro occorrerà tener conto, per l'applicazione dell'articolo 45 capoverso 2 della legge sull'asilo, degli aspetti soggettivi del delitto.

Visto che non sussistono divergenze tra il Consiglio federale e la Commissione della gestione circa il fatto che il delitto di fuga possa costituire un motivo in-sorto dopo la fuga, ci limiteremo ad alcune osservazioni concernenti l'articolo 45 capoverso 2 della legge sull'asilo (RS 142.31). Questo capoverso ammette un'eccezione al principio di esclusione del respingimento quando una persona è considerata pericolosa per la sicurezza della comunità essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave. Il tenore di questa disposizione potrebbe suggerire la conclusione che il respingimento entri in considerazione soltanto quando l'interessato è stato condannato per il delitto che ha commesso.

L'interpretazione di una disposizione legale deve tuttavia discostarsi dal senso immediato del suo dettato quando motivi plausibili indicano che il tenore non corrisponde al senso reale della disposizione (cfr. Gygi Fritz, *Verwaltungsrecht*, Berna 1986, p. 134 segg., ove figurano anche numerosi rinvii alla prassi del Tribunale federale). Abbiamo esposto in dettaglio tali motivi nella nostra lettera del 23 agosto 1989 a CARITAS. Gli argomenti invocati dalla Commissione della gestione per contestare tali motivi non ci sembrano pertinenti.

Nessuno contesta che, conformemente all'articolo 18 capoverso 1 del Codice penale (RS 311.0), è punibile soltanto chi agisce per intenzione. Il respingimento ai sensi dell'articolo 45 capoverso 2 della legge sull'asilo non è però una sanzione penale. Ne risulta, che il respingimento non deve essere considerato nella prospettiva della colpevolezza o sotto il profilo della reintegrazione sociale prevista dall'articolo 37 numero 1 capoverso 1 del Codice penale. Prevale qui piuttosto l'interesse pubblico volto a tutelare la popolazione svizzera contro i delinquenti pericolosi. Non vi è dunque alcun motivo per affermare che la decisione sia fondata su una concezione puramente oggettiva dell'atto delittuoso. Il delinquente non è reso responsabile delle proprie azioni in un modo che ecceda le disposizioni penali. Il respingimento non è associato ad un rimprovero: esso è semplicemente un provvedimento di sicurezza previsto esplicitamente dal legislatore nell'interesse della collettività.

Non abbiamo pertanto alcun motivo di discostarci dalla decisione presa il 14 luglio 1988 dal DFGP nel caso O.V. Anche la decisione del nostro Collegio, del 23 agosto 1989, di non dare seguito alla richiesta di Caritas s'avverrà retrospettivamente giustificata. La procedura applicata nella fattispecie servirà del resto quale modello per le decisioni che il DFGP e il Consiglio federale dovranno prendere in futuro su casi analoghi.

Occorre infine aggiungere che O.V. ha lasciato la Svizzera il 16 giugno 1990. D'altra parte, con decisione del 31 ottobre 1990, il Consiglio federale ha dichiarato la Cecoslovacchia «safe country», ovvero Paese in cui è garantito che non vi sono persecuzioni (cfr. art. 16 cpv. 2 del DF del 22 giugno 1990 concernente la procedura d'asilo; RU 1990 944).

13 Parere del 22 maggio 1991 della Commissione della gestione

La commissione mantiene la sua posizione che l'opponne al Consiglio federale. Pubblica pertanto i due pareri, a profitto della prassi futura.

2 Rappresentanza delle comunità linguistiche in seno all'amministrazione generale della Confederazione

Nell'ambito dei suoi lavori concernenti il seguito da dare alle raccomandazioni formulate dalla nostra Commissione in merito al plurilinguismo in seno all'amministrazione federale (Rapporto sulle ispezioni e le richieste del 1979, FF 1980 II 370-381), la sezione DFF ha esaminato l'applicazione delle istruzioni del Consiglio federale del 12 gennaio 1983 circa la rappresentanza delle comunità linguistiche nell'amministrazione generale della Confederazione. A tal fine, la sezione s'è procurata i documenti necessari e ha proceduto all'audizione di rappresentanti dell'amministrazione incaricati di applicare dette istruzioni e di controllarne l'esecuzione, come pure di funzionari di lingua materna francese o italiana.

Sulla base di tale esame, la Commissione constata quanto segue.

21 Situazione attuale

Le statistiche concernenti la rappresentanza delle minoranze linguistiche nel periodo dal 1982 al 1990 mostrano che la *situazione dei latini non è migliorata* e che essa non corrisponde ancora alle direttive a cui s'ispirano le istruzioni del Consiglio federale.

Nell'amministrazione generale, la proporzione di francofoni è passata da 15,1 a 15,7 per cento, quella degli italofoeni dal 5 al 4,8 per cento, mentre quella dei romanci è rimasta dello 0,6 per cento. Si constatano tuttavia sensibili differenze a seconda dei dipartimenti. La rappresentanza francofona è migliorata in tutti i dipartimenti civili, eccettuati il DFAE ove essa è passata al 29,3 per cento (-0,1%) e del DFTCE (17,1% o -0,9%). La proporzione di italofoeni è diminuita al DFAE passando a 4,1 per cento, al DFGP giungendo a 2,9 per cento e al DFTCE ove ha raggiunto l'1,8 per cento. Al DFEP è rimasta del 2,5 per cento, mentre al DFI è passata da 2,0 per cento a 4,1 per cento. Al DMF la proporzione di francofoni (11,5%) e di romanci (0,7%) è rimasta stabile, mentre quella degli italofoeni ha subito un regresso (da 3,9% a 3,4%).

L'evoluzione secondo le classi di stipendio mostra che la rappresentanza delle minoranze linguistiche non è migliorata nelle classi *medie e elevate* (classi 18-31 e fuori classe).

D'altra parte, la rappresentanza delle lingue in seno alle direzioni degli uffici federali (al 1° aprile 1988) non è migliorata: *soltanto la metà delle direzioni degli uffici sono occupate da collaboratori di lingua materna differente, ai sensi delle istruzioni del Consiglio federale.*

La presenza dei *latini nei posti creati dal 1986 al 1987* è ancora più esigua che nel 1984 e 1985. Sulle 395 persone nominate dal Consiglio federale nel 1986 e 1987 nei vari servizi dell'amministrazione federale, 53 di esse hanno occupato un nuovo posto: 85 per cento delle persone nominate sono di lingua materna tedesca e 15 per cento di lingua materna francese (la proporzione è ancora più favorevole ai germanofoni se si considerano i funzionari neoeletti al luogo di servizio di Berna).

I dati concernenti la provenienza dei candidati, mostrano che le persone che si trovano già nell'ufficio hanno più possibilità rispetto a quelle provenienti dall'esterno. Ne risulta che i germanofoni hanno migliori possibilità di essere nominati dal momento che sono maggiormente rappresentati nelle *classi di stipendio 18-24*, in cui si trovano generalmente le nuove leve. In queste classi di stipendio *le minoranze linguistiche non sono equamente rappresentate*.

Nella *metà dei posti messi a concorso non era possibile alcuna scelta basata su criteri linguistici* (per 142 su 322 posti messi a concorso si sono candidate soltanto persone di lingua materna tedesca). Dopo una prima selezione, nei tre quarti dei casi l'autorità di nomina non può più scegliere tra candidati di diverse comunità linguistiche (nel 65% dei casi sono rimasti in lizza soltanto candidati germanofoni, contro il 10% di francofoni e l'1% di italofofoni).

22 Fattori che limitano l'effetto delle istruzioni del Consiglio federale

I fattori che ostacolano una rappresentanza proporzionalmente equa delle minoranze linguistiche nell'amministrazione federale vanno ricercati in due ambiti: l'uno concerne il sistema di reclutamento e l'altro l'organizzazione dell'amministrazione federale.

221 Fattori legati al sistema di reclutamento

Vi sono tutta una serie di motivi che giustificano un certo ritegno da parte degli esponenti delle minoranze linguistiche a presentare una candidatura per un impiego nell'amministrazione federale a Berna. Ciò che pone soprattutto problema è il fatto di dover vivere, nell'eventualità di un'assunzione, in un *contesto svizzero tedesco*, ciò che creerebbe difficoltà in primo luogo per la scolarizzazione (in particolare per figli che parlano italiano), per il legame alla cultura latina, l'attività professionale del partner. I provvedimenti proposti nel rapporto «*Quadrilinguismo svizzero - Presente e futuro*» riguardo al ruolo di Berna quale capitale federale potrebbero contribuire a risolvere tali problemi.

Un altro motivo risiede nella *carente informazione esistente nella Svizzera francese e italiana circa le possibilità d'impiego presso l'amministrazione federale*. È evidente che un'informazione insufficiente attenua le possibilità di raggiungere in queste regioni candidati idonei.

Ma l'*ostacolo principale* cui devono far fronte i candidati delle minoranze linguistiche consiste nelle *esigenze linguistiche*. La rinuncia ad esigere una deter-

minata lingua materna, come suggeriscono le direttive del 12 gennaio 1983 del Consiglio federale, non esplica gli effetti auspicati quando è richiesta la conoscenza di una lingua particolare, poiché in questo caso sono soprattutto i candidati la cui lingua materna corrisponde a quella richiesta che presentano la loro offerta. Quando la lingua richiesta è il tedesco, i potenziali candidati interpretano questa esigenza come se si domandasse il tedesco quale lingua materna. Tale effetto si riscontra molto meno quando sono richieste conoscenze del francese e dell'italiano, poiché per questi posti concorrono anche persone di lingua materna differente. In realtà, *l'attuale formulazione delle esigenze linguistiche nei bandi di concorso favorisce di fatto i germanofoni*. Tale situazione si giustifica in parte, pensando che i francofoni e gli italofofoni, anche quando padroneggiano sufficientemente la lingua tedesca, considerano le loro conoscenze linguistiche insufficienti per una candidatura. D'altra parte, visto che le competenze linguistiche non possono essere misurate obiettivamente, il giudizio soggettivo della persona preposta all'assunzione risulta determinante. È dunque affatto possibile, che i francofoni e gli italofofoni devono dimostrare una migliore padronanza del tedesco che non i germanofoni per quanto concerne il francese.

222 Fattori legati all'organizzazione dell'amministrazione

Nell'adempiere i loro compiti, i funzionari di lingua materna francese o italiana devono far fronte a diverse difficoltà supplementari. Un problema principale risiede nel fatto di dover *lavorare e comunicare in una lingua straniera*. L'attuale organizzazione dei servizi di traduzione rende difficile ai funzionari italofofoni o francofoni di lavorare nella propria lingua. Inoltre, accade sovente che a collaboratori di lingua materna francese o italiana venga affidata l'esecuzione di determinate traduzioni.

La realizzazione concreta delle istruzioni del Consiglio federale dipenderà tra l'altro da quanto l'importanza di questa problematica sarà risentita dalle persone che si occupano di questioni legate alla rappresentanza delle minoranze linguistiche in seno all'amministrazione. Dai dati a nostra disposizione risulta che la maggior parte dei *capì del personale* dei diversi dipartimenti sono troppo poco sensibili a questo problema (la maggior parte di loro sono svizzero tedeschi).

Le linee direttive della politica del Consiglio federale circa le minoranze linguistiche devono essere integrate nella politica organizzativa e del personale dell'amministrazione federale. Come abbiamo potuto constatare, ciò non è ancora il caso.

Affinché sia possibile controllare l'applicazione delle direttive, è necessario che l'UFPER disponga di un *sistema d'informazione* che gli consenta di esaminare la situazione a livello delle singole candidature per i diversi posti. Attualmente, le informazioni necessarie sono raccolte mediante un questionario. È però chiaro che l'UFPER non può controllare se i vari servizi compilano tale questionario per ogni posto nuovamente occupato. Per ottenere le informazioni, L'UFPER ha convenuto con gli uffici che i questionari saranno distrutti dopo aver rilevato i dati, quale misura per la protezione dei dati.

23 Raccomandazioni

In base alle constatazioni effettuate, la Commissione ha deciso di formulare le seguenti raccomandazioni.

231

Il Consiglio federale provvede affinché i *dipartimenti attuino le misure previste nelle direttive* del 12 gennaio 1983 sulla rappresentanza delle comunità linguistiche in seno all'amministrazione generale della Confederazione.

232

Il Consiglio federale dovrebbe consentire *agli uffici federali*, mediante mezzi adeguati, di *includere nei loro obiettivi in materia di politica del personale la totalità dei provvedimenti a favore delle minoranze linguistiche*. A tal fine, si raccomandano i seguenti provvedimenti:

232.1

Integrare la problematica della rappresentanza delle minoranze linguistiche negli obiettivi in materia di organizzazione e di gestione del personale, per esempio mediante accordi tra la direzione dell'ufficio e il capo dipartimento.

232.2

Ogni dipartimento designa un *responsabile per le questioni linguistiche* (p. es. al livello di Segreteria generale). Questa persona potrebbe collaborare attivamente al gruppo di lavoro «Comunità linguistiche in seno all'amministrazione federale».

232.3

Occorre promuovere la nomina di *capi del personale francofoni o italofoeni*.

232.4

Occorre sviluppare il sistema *PERIBU*, in particolare la fase 3 concernente i dati relativi ai posti di lavoro, onde poter disporre di un adeguato sistema d'informazioni che consenta un esame della situazione delle candidature ai differenti posti.

233

L'autorità competente in materia di nomine deve prevedere l'introduzione di *disciplinamenti transitori* destinati a migliorare la rappresentanza delle minoranze linguistiche, come ad esempio:

233.1

Regole che garantiscano che *per un determinato numero di posti siano nominati funzionari che abbiano una lingua materna differente da quella dei loro predecessori.*

233.2

Regole destinate a *privilegiare, a qualità uguale, la nomina di rappresentanti delle minoranze linguistiche.*

234

Per eliminare gli ostacoli al *reclutamento* di candidati appartenenti alle minoranze linguistiche, occorrerà prevedere i seguenti provvedimenti:

234.1

Intensificare gli sforzi per migliorare *l'informazione nei Cantoni latini* circa le possibilità e le condizioni di lavoro nell'amministrazione federale. L'informazione deve basarsi su una valutazione dei bisogni in materia di reclutamento affinché sia puntuale e finalizzata ad un'ampia diffusione (p. es. presso le scuole superiori e le scuole professionali).

234.2

Distinguere, nei bandi di concorso, tra *conoscenza attiva e conoscenza passiva di una lingua* e indicare, ogni qual volta possibile, per quale lingua ufficiale è richiesta una conoscenza attiva e per quali altre lingue sia sufficiente una conoscenza passiva (conoscenze scolastiche). Nel bando di concorso occorrerà pure menzionare che sarà accordato il tempo e i mezzi didattici necessari per acquisire le conoscenze linguistiche richieste dalla funzione (cfr. n. 235.1).

235

Per garantire in un'amministrazione plurilingue le *necessarie competenze linguistiche* occorre attuare provvedimenti specifici. La nostra Commissione propone quanto segue:

235.1

Ai funzionari che non dispongono delle necessarie conoscenze linguistiche viene offerta la *possibilità e il tempo necessario per acquisire tali conoscenze*.

235.2

Definire per ogni *posto* in seno all'amministrazione federale quali *conoscenze linguistiche* sono necessarie.

235.3

Definire i *posti per i quali è obbligatorio frequentare corsi linguistici* e definire criteri oggettivi per giudicare le competenze linguistiche richieste.

236

A nostro parere ogni funzionario dell'amministrazione federale ha diritto di poter *lavorare nella propria lingua materna*. In quest'ottica, proponiamo i seguenti provvedimenti:

236.1

Potenziare i *servizi di traduzione* conformemente alle esigenze di un'amministrazione plurilingue.

236.2

Mettere a disposizione sistemi EED in almeno due lingue (tedesco e francese).

237

Affinché la Commissione della gestione possa essere correttamente informata circa l'applicazione delle istruzioni in materia di rappresentanza delle comunità linguistiche in seno all'amministrazione federale, il Consiglio federale è invitato a presentare, nel suo *rapporto di gestione*, ragguagli dettagliati concernenti *l'evoluzione di tale rappresentanza e una valutazione dell'effetto delle direttive emanate*.

La Commissione ha pregato il Consiglio federale di comunicarle entro il 30 settembre 1991, il seguito che intende dare a queste raccomandazioni.

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto d'ispezione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sulla rappresentanza delle comunità linguistiche in seno all'amministrazione generale della Confederazione e risponde nel modo seguente:

241 Osservazioni preliminari

Il Consiglio federale segue da parecchi anni una politica del personale tesa ad uno sviluppo equilibrato e ad un'integrazione ottimale dei rappresentanti delle diverse comunità linguistiche del Paese. Basti ricordare le diverse disposizioni adottate in materia, quali le Istruzioni del Consiglio federale del 12 gennaio 1983 relative alla rappresentanza delle comunità linguistiche in seno all'amministrazione generale della Confederazione, il Regolamento dei funzionari 1, le Linee direttive della politica del personale della Confederazione del 20 gennaio 1988, rafforzate da quelle del 18 giugno 1990 concernenti il personale e lo sviluppo dell'organizzazione nell'amministrazione generale della Confederazione.

Infine, nel messaggio del 4 marzo 1991 concernente la revisione dell'articolo costituzionale sulle lingue (art. 116 Cost.), il Consiglio federale osserva, in particolare al numero 125.3, che «si dovrà inoltre procurare di conseguire in ambito federale una certa parità delle quattro lingue nazionali entro limiti ragionevoli e possibili. Questo presuppone, da un lato, la debita osservanza della norma costituzionale che sancisce la parità dell'italiano con le altre lingue ufficiali - la tedesca e la francese - e, dall'altro, una maggior diffusione del romancio, nonché la sua estensione come lingua ufficiale ad altri ambiti, oltre a quelli finora usuali».

Nonostante queste opzioni chiare, i controlli statistici, regolarmente effettuati su richiesta del Consiglio federale, dimostrano che la situazione dei funzionari di lingue latine progredisce lentamente e in ogni caso non in modo soddisfacente, sia quantitativamente sia qualitativamente.

Sebbene occorra attenuare le osservazioni in funzione della diversità contestuale dell'amministrazione federale, il Consiglio federale è preoccupato da alcuni effetti più difficili da controllare, cagionati da una situazione di disparità iniziale, ossia:

- la sottorappresentanza dei funzionari di lingue latine, in particolare nelle classi di stipendio 18/25 (classi delle nuove leve), comporterà quasi automaticamente una certa carenza di questi funzionari nei posti di quadri superiori;
- la difficoltà incontrata per istituire direzioni di uffici bilingui (derivante fra l'altro, ma non solo, dall'osservazione precedente);
- la diminuzione della quota dei funzionari di lingue latine nei posti recentemente creati merita anch'essa la nostra attenzione, nonostante l'informazione sia difficile da valutare in modo affidabile.

Inoltre, come giustamente si osserva nel rapporto d'ispezione in questione, anche l'applicazione delle direttive del nostro Collegio comporta problemi. Consci di tali difficoltà, esponiamo tuttavia qui di seguito la nostra analisi della si-

tuazione, proponiamo strumenti di controllo, nonché nuove strategie in guisa di provvedimenti correttivi.

242 **Analisi della situazione**

La rappresentanza delle minoranze linguistiche nell'amministrazione generale della Confederazione è riconducibile alla questione centrale dell'*assunzione*. Il Centro di economia applicata Battelle di Ginevra aveva effettuato nel 1985 uno studio su tale argomento¹⁾. Il rapporto rilevava l'importanza dell'immagine dell'amministrazione federale diffusa mediante i media, la necessità di sviluppare una politica globale di comunicazione al fine di un'assunzione coordinata e coerente rispetto agli obiettivi dell'amministrazione e ai gruppi interessati. Negli anni seguenti, i servizi della formazione continua hanno sviluppato un concetto di «politica dei quadri» e hanno organizzato corsi tesi all'acquisizione di diversi strumenti di gestione relativi alla pianificazione, valutazione e promozione. Tali corsi, ripartiti in modo estremamente eterogeneo, hanno trattato solo in minima parte dei problemi della selezione o dell'assunzione del personale.

Quest'anno, l'UFPER ha elaborato un documento intitolato «Stratégies en matière de politique du personnel et de l'organisation pour les années 90», che definisce gli obiettivi generali per migliorare la competitività dell'amministrazione federale. Con tali strategie si riconosce che l'incoraggiamento presso le diverse comunità linguistiche, identificato come condizione per il rispetto dei principi del federalismo e della parità di trattamento, deve trovare nuove vie o forme di espressione, diverse da quelle sviluppate durante il decennio precedente. Queste nuove vie sono proposte qui di seguito, nel capitolo delle risposte alle raccomandazioni, in particolare nel numero 32.

La questione della *lingua di lavoro* è anch'essa centrale. L'amministrazione garantisce ad ognuno il diritto di redigere nella propria lingua o di conoscere solo passivamente un'altra lingua ufficiale. Tale principio è da applicarsi a qualsiasi tipo di compiti e di tecniche, comprese le nuove tecnologie.

243 **Esame delle raccomandazioni e interventi previsti**

243.1 **Applicazione da parte dei dipartimenti dei provvedimenti previsti nelle istruzioni**

Il nostro Collegio ritiene essenziale l'impegno dei dipartimenti e degli uffici nell'applicazione delle istruzioni da esso emanate. Essi hanno d'altronde l'intenzione di intensificare gli sforzi per motivare e stimolare gli uffici, adottando in un futuro molto prossimo nuove strategie sulla base della raccomandazione 232.

¹⁾ Battelle, Les minorités linguistiques dans l'administration fédérale et le problème du recrutement des fonctionnaires, Rapport final, Battelle Centres de recherche de Genève, gennaio 1985.

Sono altresì convinti che solo un approccio qualitativo caratteristico di queste nuove strategie possa soddisfare tanto ad una moderna gestione del personale quanto alla raccomandazione 233.1 del rapporto di ispezione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale.

243.2 Obiettivi della gestione del personale e provvedimenti in favore delle minoranze linguistiche

Per la legislatura 1991-1995 l'UFPER si è fissato i seguenti obiettivi:

- stimolare gli uffici affinché integrino il promovimento delle minoranze linguistiche nella loro gestione del personale per obiettivi e ridefiniscano le responsabilità e la ripartizione dei compiti fra l'UFPER e gli altri uffici;
- completare l'obiettivo quantitativo della rappresentanza delle comunità linguistiche mediante un obiettivo qualitativo, ossia la negoziazione di «*accordi di promozione linguistica*» fra il direttore o la direttrice di ogni ufficio e il/la capo dipartimento;
- costituire una rete di collaboratori e collaboratrici attorno ad un nucleo di persone che assumono una funzione di collegamento nell'ambito di questa strategia «decentralizzata» di negoziazione di accordi; l'adozione della raccomandazione 322 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale costituirebbe un metodo per garantire la possibilità di assumere tale funzione, ossia la designazione in seno ad ogni Dipartimento di un/una responsabile degli interessi delle comunità linguistiche che collaborerebbe direttamente con il Servizio delle comunità linguistiche dell'UFPER;
- assumere una funzione di coordinamento della strategia degli accordi di promovimento linguistico e di un ruolo consultivo in materia di analisi, concezione, realizzazione e seguito degli impegni presi; tale campo di intervento concerne l'assunzione, la formazione, il perfezionamento, le promozioni, le condizioni di lavoro, l'accoglienza.

Questo piano d'intervento rappresenta una risposta diretta alla raccomandazione 232 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Uno sviluppo in tal senso equivale in effetti alla creazione di un sistema decentralizzato dove ogni parte è direttamente responsabile dei suoi obiettivi specifici. Ciò implica una presa di coscienza della problematica dei rapporti fra comunità linguistiche e della loro rappresentanza, consentendo un funzionamento secondo i principi di una gestione moderna ed efficace, che sviluppa motivazioni e si fonda sulle peculiarità di ogni contesto, come pure sugli obiettivi scelti dalle persone interessate ed adattati ad ogni servizio.

Questo sistema di «accordi di promozione linguistica» consentirà di evitare l'adozione immediata di una strategia più brutale, ossia l'imposizione di quote da raggiungere in periodi determinati, con ripercussioni affatto garantite.

243.3 Norme transitorie per migliorare la rappresentanza delle minoranze linguistiche

Le norme tese a privilegiare, a parità di qualifiche, la nomina di esponenti di minoranze linguistiche sono già contenute nelle Istruzioni del 1983, ma nella

forma di quote flessibili. Invece di introdurre quote rigide, il Consiglio federale ha l'intenzione di prendere provvedimenti diversi, come ad esempio esigere che i dossier di nomina contengano parimenti le informazioni sulla migliore candidatura non considerata appartenente ad un altro gruppo linguistico, ed esigere che le autorità di nomina esaminino i motivi invocati per la scelta dell'una o dell'altra candidatura. Grazie a questo sistema l'autorità di nomina potrà esercitare direttamente la propria influenza e garantire il rispetto delle istruzioni del Consiglio federale sulla rappresentanza delle comunità linguistiche.

Nel dirigere e nell'assistere il personale, i responsabili dovranno dar prova di maggior comprensione verso le minoranze linguistiche, onde accogliere debitamente i collaboratori e le collaboratrici nonché incoraggiare la comunicazione fra tutti i membri del gruppo. A tal fine, è necessario sviluppare un progetto di formazione continua dei capi e delle capo del personale che comprenda la questione delle minoranze, dal punto di vista dell'appartenenza sia linguistica che del sesso.

Inoltre, onde ottenere effetti moltiplicatori, il Consiglio federale vigilerà specialmente affinché vi sia una migliore rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle funzioni «personale».

L'amministrazione federale sorveglierà inoltre attentamente la composizione di commissioni, gruppi di lavoro e altri organi interni. Non di rado, infatti, questi gruppi contano, data la loro esiguità, pochi rappresentanti delle lingue latine, che rischiano quindi l'isolamento, mentre il funzionamento interculturale non viene minimamente garantito.

243.4 Assunzione di esponenti delle minoranze linguistiche

La diffusione delle offerte di posti di lavoro dell'amministrazione generale della Confederazione è di competenza dell'UFPER. Oltre a «*Il Posto*», bollettino dei posti vacanti della Confederazione, che appare ogni settimana simultaneamente nelle tre lingue ufficiali, le offerte di lavoro principali sono pubblicate regolarmente su una rete di giornali regionali. Secondo le nostre statistiche, tuttavia, i posti messi a concorso sono spesso occupati mediante mutazioni interne, per cui tali pubblicazioni hanno un'importanza relativa sull'assunzione esterna.

La diffusione dell'informazione nei Cantoni latini sui posti vacanti è attualmente oggetto di studio, sia per quanto riguarda la pubblicità puntuale che ogni ufficio potrebbe fare nella regione di propria scelta, sia per le campagne di informazione a carattere generale condotte su richiesta presso istituti professionali ed università.

L'UFPER ha appena istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare modalità e mezzi per giungere ad una migliore ripartizione delle offerte di posti di lavoro nelle diverse regioni del Paese. Inoltre, grazie all'assunzione di una collaboratrice il 1° ottobre 1991, potrà dare inizio all'attuazione del progetto «Borsa dell'impiego» previsto nel programma di legislatura 1991-1995. Questo servizio integrerà le attività di diffusione utili alle minoranze linguistiche.

Le offerte di impiego comportano anche il problema delle esigenze relative alle conoscenze linguistiche esplicitamente richieste. Sono state fatte diverse esperienze. Dopo che, per numerosi anni, è stata indicata esplicitamente negli annunci di concorso la lingua madre richiesta, si è passati ad una nuova formula, che prevede unicamente conoscenze linguistiche. Tale provvedimento non ha tuttavia condotto ai risultati attesi.

Una possibile soluzione consisterebbe nel fare un passo ulteriore e limitare le esigenze linguistiche ai casi singoli dove le stesse sono assolutamente necessarie. Questo implicherà comunque un'analisi dei posti con riguardo al carattere multiculturale e plurilinguistico che il Consiglio federale intende preservare nell'amministrazione generale della Confederazione.

Bisognerà inserire nel Bollettino dei posti vacanti, nonché negli annunci collettivi pubblicati quotidianamente nella rubrica «Impieghi federali», una affermazione a carattere generale del tipo: «Nell'ambito della politica di promozione delle minoranze linguistiche, la Confederazione invita particolarmente i cittadini dei Cantoni latini a presentare la propria candidatura. Se necessario, può essere offerta una formazione linguistica». La formazione diviene così atto positivo con cui la Confederazione preserva il proprio plurilinguismo.

Mantenere e rafforzare la pluralità culturale della capitale significa prendere in considerazione un elemento importante della qualità di vita dei/delle rappresentanti delle minoranze linguistiche. È per questo motivo che il Consiglio federale ritiene utile dedicare la dovuta attenzione al problema della scolarizzazione dei bambini di lingua italiana e francese a Berna, soprattutto per quanto riguarda le scelte pedagogiche fondamentali (istruzione interculturale, bi- e trilinguismo, scelte personalizzate e rapporti flessibili tra la lingua madre e le altre lingue, ecc.). Tenuto conto, tuttavia, del principio della territorialità e delle competenze in materia d'istruzione pubblica, ai servizi federali interessati dovrebbe essere accordato il tempo sufficiente per effettuare i lavori preliminari e le analisi utili al fine di determinare le opzioni pedagogiche e strutturali di base.

Per i romandi un mezzo incontestato per ristabilire un equilibrio fra le comunità linguistiche nell'amministrazione generale della Confederazione è la decentralizzazione. Questa dovrebbe tuttavia essere parte integrante di una politica globale atta a preservare e valorizzare la pluralità linguistica in seno all'amministrazione federale, ovunque questa risiederà. Si tratta di un provvedimento per il quale il Consiglio federale si adopera ormai da diverso tempo.

243.5 Le competenze linguistiche in un'amministrazione plurilinguistica

La negoziazione di «*accordi di promozione linguistica*» consentirà di rispondere in modo preciso a tale raccomandazione.

Questo sistema implica, infatti, lo studio dettagliato di ogni posto messo a concorso per il quale devono essere definite esigenze linguistiche particolari. Tali esigenze dovranno essere tradotte da un'offerta di formazione linguistica personalizzata secondo la candidatura scelta.

Importante anche la diversificazione e il rinnovamento dell'offerta di formazione linguistica in modo da renderla attraente e credibile. L'UFPER esaminerà i diversi modelli possibili, quali corsi intensivi, soggiorni linguistici, metodi di apprendimento in «tandem», corsi di comunicazione plurilingue, ecc.

243.6 Possibilità di lavorare nella propria lingua madre

È necessario che ognuno possa lavorare nella propria lingua: si tratta di mantenere e difendere tale diritto, precisando però che ciò non deve condurre ad una frattura della comunicazione diretta, ma che deve essere alla base di un funzionamento fondamentalmente flessibile, diretto e plurilingue.

In particolare, di fronte alle nuove tecnologie, l'adeguamento ad un posto di lavoro non deve essere ostacolato da barriere linguistiche. Il Servizio delle comunità linguistiche dell'UFPER e l'Ufficio federale d'informatica si sono impegnati in uno studio sull'argomento in modo da proporre una soluzione ottimale entro il minor tempo possibile, affinché ognuno possa lavorare con *software* nella propria lingua madre. Un nuovo modello di funzionamento potrebbe essere proposto e attuato nel corso del '92. La realizzazione di tale progetto rafforzerebbe parimenti l'attrattiva e la competitività dei posti di lavoro in seno all'amministrazione federale.

In quanto alla traduzione, il nostro Collegio considera prioritario assicurare un trattamento equo a tutte le lingue ufficiali, tenendo conto tuttavia che nella realtà pratica, sebbene tutti o quasi capiscano due lingue, è ben più difficile trovare collaboratori o collaboratrici trilingui. Per questa ragione, ci si è adoperati in modo particolare per aumentare le traduzioni in lingua italiana. A partire dal gennaio 1990, la Raccolta ufficiale e il Foglio federale sono pubblicati simultaneamente nelle tre lingue e i disegni di legge inviati in procedura di consultazione sono elaborati anche in italiano.

Contrariamente a quanto avviene per il francese e il tedesco, le traduzioni in italiano, salvo quelle di testi settoriali per i quali si ricorre ai servizi di traduzione dei dipartimenti interessati, sono centralizzate presso i Servizi linguistici centrali (Sezione italiana) della Cancelleria federale. La centralizzazione deriva dal fatto che, vista la proporzione degli italofoeni nell'amministrazione federale, i lavori legislativi preliminari vengono effettuati in due lingue e l'italiano appare spesso soltanto al momento della pubblicazione del prodotto finale. Inoltre l'aumento degli effettivi dei servizi di traduzione è ostacolato dalla mancanza di traduttori e traduttrici di lingua italiana, nonché dalla carenza di locali e attrezzature adeguati. Siamo quindi portati a considerare provvedimenti complementari, come ad esempio l'aumento dell'attrattiva dei posti o la decentrazione di alcuni servizi di traduzione nelle regioni italofone.

Il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la riorganizzazione dei servizi di traduzione fornirà prossimamente un rapporto che riguarderà anche tale raccomandazione. Il Consiglio federale è del parere che la volontà di promuovere un'amministrazione plurilingue implichi la necessità di servizi di traduzione che diano prova di particolare professionalità, organizzazione ed efficienza. Il Consiglio federale ha già deciso di rafforzare la traduzione italiana con un

provvedimento adottato in occasione della seduta del 4 settembre 1991: creare, secondo un piano quadriennale, 40 posti di traduttori e traduttrici di lingua italiana.

243.7 Rapporto di gestione: dati relativi all'evoluzione della situazione e valutazione delle ripercussioni delle istruzioni

Le statistiche - in particolare quelle sulle nomine rispetto alla lingua madre - elaborate fino ad oggi dal Servizio delle comunità linguistiche dell'UFPER, hanno rilevato l'importanza del fenomeno di sottorappresentanza delle minoranze linguistiche e la lentezza con cui la situazione evolve. Il metodo di raccolta delle informazioni è tuttavia troppo approssimativo e incompleto, al punto che alcuni risultati diventano difficili da interpretare.

Attualmente si esamina la possibilità di riorganizzare l'elaborazione elettronica dei dati statistici concernenti il personale, in seno all'UFPER, che rinnovando il sistema correntemente in uso, dovrebbe permettere di sviluppare abbastanza rapidamente le statistiche sull'impiego del personale e sull'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche.

244 Conclusione

Il Consiglio federale ritiene che i provvedimenti introdotti fino ad ora siano stati utili per prendere atto della situazione delle minoranze linguistiche in seno all'amministrazione generale della Confederazione, nonché della necessità di adottare provvedimenti permanenti per sostenere e controllare l'evoluzione di tale situazione.

Ritiene necessario passare sin d'ora a una seconda fase operativa, caratterizzata dalle nuove strategie di cui sopra - accordi per la promozione linguistica - maggiormente impregnate sulla qualità e differenziate a seconda della situazione propria ad ogni ufficio, e di mantenere, automatizzandoli, i controlli statistici.

Il Consiglio federale si propone quindi di introdurre tali provvedimenti e di sperimentarli. Dopo un periodo di osservazione probante farà di nuovo un bilancio della situazione per verificare se l'evoluzione sarà stata positiva e sufficiente o se occorrerà introdurre provvedimenti più coercitivi.

25 Nota della Commissione della gestione

Il 19 novembre 1991 la Commissione ha preso atto del parere del Consiglio federale. Si dichiara soddisfatta delle intenzioni di quest'ultimo, pur constatando che nell'amministrazione federale le condizioni delle minoranze linguistiche migliorano soltanto in misura poco soddisfacente. La Commissione continuerà l'analisi della situazione in occasione dell'esame dei rapporti di gestione.

III. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati concernente le sue ispezioni

Costruzioni federali. Riorganizzazione

(Lettera della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati dell'11 aprile 1991 al Consiglio federale)

Dal 1989 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati conduce un'ispezione presso l'Ufficio delle costruzioni federali. Parallelamente, i servizi della Confederazione incaricati delle costruzioni sono in fase di riorganizzazione. La Commissione constatata con soddisfazione che le indicazioni figuranti nel suo rapporto intermedio dell'11 aprile 1990 sono state utilizzate dal gruppo di lavoro interdipartimentale. La riorganizzazione entra ora nella fase di realizzazione, di modo che la Commissione termina oggi la sua ispezione. Continuerà tuttavia a seguire i futuri sviluppi mediante controlli periodici.

Per le future fasi della riorganizzazione, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni e indicazioni.

1. La responsabilità generale per le costruzioni civili spetterà d'ora innanzi all'Amministrazione federale delle finanze. Ciò avrà anche conseguenze *sui rapporti tra Consiglio federale e Parlamento in materia di costruzioni*: in futuro il Dipartimento federale delle finanze rappresenterà in Parlamento i progetti di costruzioni civili del Consiglio federale. A livello politico, l'aspetto tecnico assumerà dunque maggiore rilevanza, mentre la componente relativa ai compiti della Confederazione nell'ambito delle costruzioni sarà relegata in secondo piano. Il Parlamento dovrà esaminare se occorrerà seguire tale procedura istituendo una commissione delle costruzioni pubbliche per ogni Camera e, in questa eventualità, dovrà anche domandarsi come potrà far valere gli obiettivi politici (p. es. mediante rapporto della Commissione permanente che opera nell'ambito di competenza della Confederazione interessato dal progetto di costruzione). Occorrerà pure domandarsi se le commissioni della gestione, come la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, devono creare una sezione speciale responsabile delle questioni relative alle costruzioni.
2. La nuova ripartizione delle competenze crea una *discrepanza tra la subordinazione amministrativa e funzionale dell'Ufficio delle costruzioni federali*. La «dinamica creativa» che ci si aspetta da questa distribuzione dei poteri a livello interno potrà esplicare pienamente i suoi effetti soltanto qualora si equilibri il rapporto di forze tra l'Amministrazione delle finanze e l'Ufficio delle costruzioni federali. Se quest'ultimo perde parte della sua importanza, i suoi affari rischiano di essere considerati come meno prioritari in seno al Dipartimento dell'interno. La riorganizzazione viola in questo caso il principio di equivalenza, secondo il quale il compito, i mezzi e la responsabilità devono concordare reciprocamente.
3. La creazione di un *Centro di coordinamento delle costruzioni civili* apporrà vantaggi essenziali rispetto alla situazione attuale. Sarà in particolare

riunita, e dunque rafforzata, la funzione di committente svolta oggi da numerosi servizi. Tale soluzione permetterà tuttavia soltanto di porre rimedio all'incapacità dell'amministrazione di assumere correttamente, a livello dipartimentale, il ruolo di committente come previsto dall'ordinanza sulle costruzioni federali.

Siamo tuttora convinti che sarebbe stato possibile adottare una soluzione per lo meno equivalente, secondo la quale, sul modello dei Cantoni, il progetto di costruzione si svilupperebbe d'intesa con l'utente, il dipartimento da cui questo dipende e l'Ufficio delle costruzioni federali, nelle vesti di committente dell'opera. Il modello per il quale si è optato tenta dunque di rimediare innanzi tutto alle carenze riscontrate nella direzione dei progetti e all'importanza eccessiva dell'Ufficio delle costruzioni federali. Occorrerà evidentemente applicare tale modello concretamente prima di poter trarre le necessarie conclusioni.

4. Occorrerà prestare sufficiente attenzione ai rischi di eventuali conflitti dovuti alla riunione in seno all'Amministrazione delle finanze delle funzioni di direzione e di controllo in materia di costruzioni. Infatti, mentre la Divisione politica delle spese è tenuta a controllare la totalità delle spese dovute ad un progetto, il Centro di coordinamento pianifica gli investimenti e dirige i progetti. Sarà importante risolvere chiaramente tale tensione istituzionalizzata.
5. Sembra siano state sinora sottovalutate le *conoscenze tecniche* in materia di costruzioni di cui deve disporre il Centro di coordinamento. Apparentemente, la scelta è diretta verso generalisti che dispongono di esperienza nella gestione della costruzione e altamente qualificati. Esigenze analoghe sono poste ai responsabili di progetti presso l'Ufficio delle costruzioni federali. Il successo della riorganizzazione dipenderà dunque essenzialmente da quanto realistiche saranno le esigenze in materia di personale che essa presupporrà.
6. L'Amministrazione delle finanze dovrà assumere il delicato compito di definire l'*ordine di priorità* dei progetti di costruzione dei sei dipartimenti civili e della Cancelleria federale, ciò che sarà evidentemente molto più difficile che in ambito militare. Infatti, il Dipartimento militare federale stabilisce una gerarchia di obiettivi all'interno di un solo ambito d'attività della Confederazione. Resta da sapere quale metodo occorrerà utilizzare per fissare l'ordine di priorità in ambito civile, ovvero per valutare gli obiettivi politici e i mezzi tecnici.
7. La ripartizione dei compiti all'interno dell'Ufficio delle costruzioni federali deve aumentare l'*autonomia dei circondari a livello operativo*. In principio, la centrale dell'UCF negozierà gli incarichi con l'Amministrazione delle finanze, mentre i circondari dovranno attuare gli incarichi impartiti. A questo livello potranno sorgere alcune tensioni che dovranno essere attentamente osservate. Onde evitare conflitti, occorrerà coinvolgere per tempo i circondari nella procedura.
8. L'obiettivo che ha incitato il Consiglio federale ad intraprendere tale riorganizzazione è la *riduzione delle spese dovute alla direzione* di circa un

quarto, il che equivale alla soppressione di 50 posti. Oggi restano da realizzare ancora i due terzi di questo obiettivo, ovvero la soppressione di 35,5 posti. Inoltre, visto che il risultato ottenuto non sembra derivare da un'analisi sistematica dei risparmi possibili, non è possibile per il momento concludere se sarà possibile effettuare ulteriori riduzioni. Il semplice fatto che i posti soppressi siano dapprima messi in riserva (una decisione in merito sarà presa soltanto fra due anni) evidenzia chiaramente i dubbi circa la effettiva realizzazione dell'attuale progetto. Sembra dunque che nel corso del progetto sia avvenuto un parziale riesame degli obiettivi.

9. Resta infine ancora aperta la questione circa la quantità degli *incarichi che possono essere assegnati al settore privato*.

Complessivamente, la Commissione della gestione ritiene che la riorganizzazione della costruzione sia da considerarsi come un progresso; essa si aspetta che ciò permetta la creazione di strutture mediante le quali sia possibile definire più chiaramente i compiti e le responsabilità, articolare in modo più sensato la procedura, dare al processo di decisione una forma più efficiente e attenuare così le carenze nell'ambito delle costruzioni della Confederazione.

La Commissione ringrazia per il lavoro svolto il Consiglio federale e tutti coloro che hanno partecipato al progetto di riorganizzazione.

IV. Lista delle richieste trattate dalle Commissioni della gestione nel 1991

Le Commissioni della gestione ricevono ogni anno numerose informazioni di cui si avvalgono per l'esercizio dell'alta vigilanza.

Nel corso degli ultimi anni il numero delle richieste è aumentato in modo sproporzionato. Se nel 1990 vi furono 27 richieste, nel 1991 il numero è salito a 90. 19 richieste concernono l'asilo, che già negli scorsi anni risulta il settore preponderante. Dieci richieste della medesima persona concernono problemi della protezione degli animali d'allevamento.

Grazie all'aumento di personale presso la segreteria è stato possibile ridurre il numero di casi pendenti. Attualmente vi sono circa 50 casi in esame. La Commissione di ricorso in materia di asilo appena creata dovrebbe consentire un notevole sgravio: le commissioni della gestione esaminano attualmente in questo ambito anche le palesi violazioni del diritto. Le decisioni della Commissione di ricorso in materia di asilo saranno invece equiparate a quelle del Tribunale federale e saranno esaminate soltanto circa deroghe elementari alle norme procedurali.

Qui di seguito menzioniamo un certo numero di richieste che sono state trattate a livello formale nelle sedute plenarie delle singole commissioni. Non citiamo invece quelle sottoposte all'esame di una sola sezione e neppure quelle tolte di ruolo direttamente dalla segreteria perché le commissioni non erano competenti

per il loro trattamento, perché ritirate o perché manifestamente infondate. Alcuni casi hanno potuto essere risolti grazie alla mediazione della segreteria.

Occorre rilevare che numerose richieste contestano decisioni e provvedimenti presi da tribunali e autorità cantonali. Quale organo incaricato di esercitare l'alta vigilanza parlamentare a livello federale le commissioni della gestione non hanno alcuna competenza in questi casi.

Singole richieste:

1. *Petizione del Comitato per i Centri di registrazione*

Cfr. BU S 1991 p. 796 segg. e BU N 1991 p. 2465 segg.

2. *Richieste concernenti la CPI DFGP*

Nell'ambito del controllo a posteriori effettuato dalle commissioni della gestione circa la CPI DFGP, sono state prese in considerazione anche le relative richieste all'attenzione dell'autorità di vigilanza. Si veda a questo proposito il numero 7 del rapporto del 14 e 19 novembre 1991 delle Commissioni della gestione alle Camere federali (FF 1992 I 273 segg.).

3. *Richieste concernenti la CPI DMF*

Analogamente al numero 2, sono state prese in considerazione le richieste relative al controllo a posteriori CPI DMF. Vi si fa riferimento al numero 2.19 del Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 19 novembre 1991 (BU N 1991 2435 segg.).

4. *O.V., rappresentato da Caritas Svizzera, contro il DFGP*

Cfr. numero 11 del presente rapporto.

5. *W. Sch., Hergiswil, contro il Tribunale federale e il Ministero pubblico della Confederazione*

La richiesta è in rapporto con una procedura di esecuzione nel Canton Obvaldo, giudicata illegale dal richiedente. Quest'ultimo ritiene che il Tribunale federale abbia commesso diniego di giustizia rifiutando di entrar nel merito. Pretende inoltre che sovente le decisioni del Tribunale federale non soddisfano le esigenze legali richieste da una sentenza. Infine, rimprovera al Ministero pubblico della Confederazione di non aver trattato le denunce sporte contro i membri del Tribunale federale.

La Commissione è giunta alla conclusione che la decisione di non entrar nel merito presa nell'ambito della procedura di ricorso di diritto pubblico non è contestabile, in quanto il Tribunale federale ha constatato giustamente che l'atto di ricorso non soddisfaceva le esigenze previste dagli articoli 89 e 90 OG. La decisione impugnata è, invece, totalmente conforme alle prescrizioni legali. Infine, il Ministero pubblico della Confederazione ha agito conformemente alla legge e a questo proposito non s'impone dunque alcun provvedimento legato all'alta vigilanza.

6. *H.S., Berikon, contro il Tribunale federale*

In questo caso la richiesta non era conforme alle esigenze dell'articolo 90 capoverso 1 lettera b OG; il Tribunale federale ha pertanto rifiutato, giustamente a parere della Commissione, di entrare nel merito.

7. *E. + E. E., Binningen, contro il Tribunale federale*

Contrariamente a quanto ritiene il richiedente, il fatto che un ricorso sia stato trattato dieci mesi dopo essere stato proposto non costituisce un ritardo ingiustificato.

8. *St. V., Chailly, contro il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni*

Il fatto, per il Tribunale federale, di aver preso conoscenza degli incarti di procedure penali concluse concernenti il richiedente e di aver constatato che quest'ultimo non ha un interesse degno di protezione per accedere alla loro consultazione non costituisce una violazione delle regole fondamentali della procedura. Visto che il richiedente non ha fatto valere motivi di revisione in un'altra procedura, il Tribunale federale delle assicurazioni non aveva nessun motivo per trattare la sua istanza dal punto di vista materiale.

La Commissione ha inoltre dovuto far notare all'istante che essa non è abilitata a correggere la giurisprudenza del Tribunale federale.

9. *Dr. W. F. e cons. contro il Consiglio federale*

I due richiedenti dichiarano che il Consiglio federale avrebbe abusato del dovere d'informare la popolazione in merito alle due votazioni del 23 settembre 1990 concernenti l'energia nucleare. Gli rimproverano in particolare di non pubblicare perizie già concluse e documenti informativi sulle conseguenze di incidenti radioattivi come pure relativi alle ripercussioni della radioattività sulla vita quotidiana. D'altra parte, le spiegazioni concernenti le votazioni permetterebbero, secondo i richiedenti, di influire in modo illecito sull'esito dello scrutinio. Infine, richiedono che siano elaborate linee direttive circa la politica d'informazione del Consiglio federale.

Dopo aver esaminato le spiegazioni del Consiglio federale concernenti tale votazione popolare, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale è giunta alla conclusione che il governo ha svolto il compito che gli spetta conformemente all'articolo 11 capoverso 2 della legge sui diritti politici, ovvero di fornire una breve e oggettiva spiegazione concernente i testi in votazione. Il testo in questione è debitamente ponderato, obiettivo e di lunghezza sufficiente (14 pagine). Esso permette ai cittadini di farsi un'opinione sulla problematica nucleare, anche senza dover consultare i documenti informativi citati precedentemente. Del resto, la Cancelleria federale ha sufficientemente giustificato il ritardo verificatosi nella distribuzione alla popolazione dell'opuscolo concernente il comportamento da adottare in caso di elevata radioattività, ritardo dovuto a motivi d'ordine amministrativo e tecnico. In queste condizioni, la Commissione ritiene che non si possa affatto parlare di influsso tendenzioso ed illecito sui cittadini. Inoltre, l'elaborazione di direttive circa l'attività informativa del Governo non si impone.

10. *J.-C. T., Sion, contro il Tribunale federale*

La decisione del Tribunale federale di non entrar nel merito di un ricorso di diritto pubblico poiché l'anticipo sulle spese non è stato versato, non può dar adito ad alcuna critica.

11. *G. P., Corminboeuf, contro il Tribunale federale*

La richiesta concerne una decisione pronunciata dalla Commissione federale delle banche nel 1978 e passata in giudicato, che ha provocato il licenziamento del direttore di una banca regionale. In seguito il richiedente, fondandosi sulla legge sulla responsabilità, ha richiesto alla Confederazione il risarcimento dei danni affermando che ex membri della Commissione delle banche avrebbero commesso atti illeciti. Pronunciandosi in ultima istanza, il Tribunale federale ha rifiutato di entrare nel merito sostenendo che il richiedente aveva avuto la possibilità di impugnare la decisione della Commissione delle banche. Inoltre, il tenore dell'articolo 12 della legge sulla responsabilità proibisce chiaramente di riconsiderare, nell'ambito di un processo sulla responsabilità, una sentenza cresciuta in giudicato. La Commissione della gestione ritiene pertanto che questa decisione del Tribunale federale non costituisce un diniego formale di giustizia.

12. *R.H., Basilea, contro il Consiglio federale e l'Uditore in capo dell'esercito*

La richiesta concerne fatti risalenti al 1983. Quell'anno, il figlio del richiedente aveva dovuto interrompere la scuola reclute in seguito ad un'insolazione subita durante una marcia e che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale. La procedura d'inchiesta militare aperta in seguito a questo incidente era stata sospesa per mancanza di atti punibili. Il richiedente rifiutò di ammettere tale decisione. In seguito, autorità amministrative e istanze parlamentari, ma anche la giustizia militare, dovettero trattare domande presentate dal richiedente.

La Commissione della gestione dichiara di non essere in grado di controllare le sentenze pronunciate dai tribunali militari e dall'Uditore in capo. Nonostante un'esame approfondito dell'abbondante documentazione, nessun indizio permette di supporre che vi sia stata violazione di fondamentali regole procedurali. Di conseguenza, non è possibile dare seguito alla richiesta.

13. *Comune di Kreuzlingen contro il DFGP*

Il consiglio municipale di Kreuzlingen rimprovera all'UFR di non aver mantenuto le promesse circa il centro di registrazione di Kreuzlingen. Ne sarebbe risultato un sovraffollamento durante le vacanze natalizie del 1990 e di Capodanno 1991. Tale situazione provoca, secondo il Consiglio municipale, un crescente malcontento della popolazione locale. Nel maggio 1991, la Commissione ha ispezionato il centro e la caserma di Bernrain. Questa ispezione ed altri accertamenti hanno permesso di constatare che la Confederazione è ora in grado di fronteggiare meglio eventuali situazioni critiche.

14. *Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern (VKMB) contro il Consiglio federale*

L'associazione richiedente critica le decisioni prese dal Consiglio federale il 21 gennaio 1991 circa il miglioramento dei redditi nell'agricoltura, come pure la modificazione dell'ordinanza sui contributi ai detentori di bestiame (estensione del diritto ai contributi). La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di non trattare il primo punto sotto il profilo materiale, dal momento che le decisioni in materia di reddito sono di natura politica la cui valutazione spetta al Consiglio federale. La Commissione ha invece esaminato se vi è stata violazione della legge. Dopo uno studio approfondito degli argomenti avanzati dal Consiglio federale, la Commissione è giunta alla conclusione che quest'ultimo aveva sfruttato completamente il margine di manovra offerto dalla legge per fissare il diritto ai contributi, senza però eccederne i limiti.

Rapporto delle Commissioni della gestione all'Assemblea federale sulle ispezioni e le richieste nel 1991 del 1 aprile 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	20
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	92.036
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.05.1992
Date	
Data	
Seite	417-465
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 060

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.